

TI_GERICHTE 52.2011.312 vom 22. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.312

FR: TI_GERICHTE 52.2011.312 du 22 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2011.312 del 22 giugno 2012

Regeste

Licenza edilizia per la costruzione di una casa di colonia

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva delle ricorrenti, vicine già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm), integrati dal complemento dello studio fonico di cui si è detto in narrativa. Le prove sollecitate dalle parti (sopralluogo, testi, perizia, richiamo atti) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti.

E. 2

Modinatura

E. 2.1

Giusta l'art. 6 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione viene pubblicata dal municipio presso la cancelleria comunale. Della pubblicazione è dato avviso agli albi ed ai proprietari confinanti (cpv. 3). Contemporaneamente alla pubblicazione, le modificazioni dello stato dei luoghi devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine (cpv. 2). La modinatura ed il picchettamento servono a dare pubblicità alla domanda di costruzione ed a permettere agli interessati di farsi un'idea dell'intervento più concreta di quella che possono formarsi in base ai progetti allegati alla domanda di costruzione. La mancata o l'insufficiente modinatura esplica conseguenze analoghe a quelle derivanti dalla notifica irregolare di decisioni (RDAT II-1993 n. 34; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 6 LE n. 773). Non può pertanto essere eccepita con successo dagli opponenti che hanno comunque potuto esercitare compiutamente i loro diritti di difesa (STA 52.2010.178 del 1. dicembre 2010 consid. 2).

E. 2.2

Nel caso concreto, dagli atti risulta che le modine posate in corrispondenza degli angoli superiori dell'edificio durante il periodo di pubblicazione corrispondono al progetto presentato. La circostanza è stata accertata, su richiesta del municipio, dal geometra

revisore del comune (cfr. incarto del municipio, doc. 2). Le contestazioni delle ricorrenti riferite ad asserite carenze della modinatura – che si fondano peraltro su una rielaborazione grafica difficile da seguire – sono dunque infondate. Né occorre approfondire ulteriormente se l'antenna a valle della facciata est presentasse o meno una discrepanza di m 0.75 rispetto all'altezza prevista dai piani, come esse affermano. Dalla sola lettura dei piani e degli atti annessi alla domanda di costruzione, le insorgenti hanno infatti potuto compiutamente esercitare i loro diritti di difesa, opponendosi prima alla domanda di costruzione e sollevando poi dinnanzi al Governo e in questa sede, tutte le contestazioni che volevano. Su questo punto, il giudizio governativo non presta dunque il fianco a critiche.

E. 3

Completezza della domanda

E. 3.1

Giusta l'art. 11 del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda di costruzione. La norma mira ad assicurare all'autorità la possibilità di operare una verifica approfondita della conformità dell'intervento con il di-ritto materialmente applicabile. È inoltre destinata a permettere ad eventuali oppositori di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa (RDAT II-2000, n. 31 consid. 2.1). Secondo l'art. 12 cpv. 1 RLE, i progetti devono tra l'altro comprendere i seguenti piani: - la pianta di ogni piano, con le misure principali e la destinazione di ogni vano (lett. a); - una o più sezioni per ogni corpo dell'edificio, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade pubbliche adiacenti; nelle sezioni devono inoltre chiaramente figurare eventuali sporgenze sull'area pubblica (lett. b); - il disegno delle facciate e quello degli edifici contigui (lett. d).

E. 3.2

Nel caso concreto, gli atti annessi alla domanda di costruzione forniscono tutte le indicazioni necessarie a rendere comprensibile la natura e la portata del progetto. Dalle cinque sezioni agli atti A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 in scala 1:200 (cfr. piano pianta e sezioni scavo principale n. 225.2.11), unitamente alla sezione 1 (cfr. piano piante, sezioni, facciata n. 225.2.10.A) da cui risulta in particolare che il punto 0.00 corrisponde alla quota di 1240.00 m s/m, è possibile dedurre l'altezza della costruzione e dei singoli piani, nonché il livello naturale del terreno e della strada sottostante. Della loro correttezza non vi è motivo di dubitare; esse corrispondono sostanzialmente con quelle verificate dal geometra revisore (cfr. scritto 3 dicembre 2009 dello studio progettista e relativi piani allegati). Le stesse forniscono in particolare un'idea sufficientemente chiara di come lo stabile s'inserisce nel pendio. Stante quanto precede, da respingere sono dunque tutte le censure sollevate dalle ricorrenti, e in particolare quelle che prendono spunto dai piani delle facciate.

E. 4

Conformità di zona

E. 4.1

La zona delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico è disciplinata dall'art. 52 NAPR. In base a tale norma, in questa zona sono ammesse solo le costruzioni a carattere pubblico quali scuole, uffici amministrativi, attrezzature sportive e tecnologiche, ecc. Il mappale n.

477 è invece riservato per la costruzione di una colonia di vacanza. Partendo dal testo della norma e orientandosi anche al messaggio municipale del 24 gennaio 1980 accompagnante la relativa modifica del piano regolatore, nel precedente giudizio questo Tribunale ha rilevato come con la denominazione di colonia di vacanza si prospettasse l'impiego dell'edificio come vera e propria colonia di vacanza per i mesi estivi e come scuola montana per il periodo rimanente (cfr. STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008, consid. 6.2). Questa Corte ha dunque ritenuto che tutto quanto eccedesse tale utilizzo (in quel caso: seminari, incontri di lavoro e perfezionamento, vacanze per gruppi, ecc.) travalicasse la funzione assegnata dal piano regolare e non potesse pertanto essere ammesso, senza una preventiva modifica del piano regolatore (cfr. STA 52.2008.143 citata, consid. 6.2 e 6.3).

E. 4.2

Adeguandosi al predetto giudizio, la resistente ha ridefinito il progetto che è ora unicamente destinato ad accogliere gruppi di ragazzi, anche con handicap, che vogliono trascorrere le loro vacanze o svolgere attività educative (scuola montana) in montagna (cfr. relazione tecnica, pag. 3). L'edificio, strutturato su quattro livelli e comprendente gli spazi di cui si è detto in narrativa (cfr. supra, consid. B), potrà ospitare fino ad un'ottantina di persone (78 posti letto). Il municipio ha ritenuto che lo stabile – commisurato alle esigenze che intende soddisfare – fosse conforme alla zona di situazione, senza che si rendesse necessario limitarne l'uso a determinati periodi dell'anno rispettivamente ad una precisa fascia d'età degli ospiti. La conclusione è stata condivisa dal Governo, che ha in particolare evidenziato come gli spazi previsti dal progetto non fossero sproporzionati. A giusta ragione. Come già rilevato in occasione del precedente giudizio, la zona disciplinata dall'art. 52 NAPR è destinata ad un edificio da utilizzare come vera e propria colonia di vacanza per i mesi estivi e come scuola montana per il periodo rimanente (cfr. STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008, consid. 6.2). La prescrizione non limita l'uso della struttura a colonia di vacanza estiva, quindi solo durante i mesi estivi. Nella misura in cui mira ad offrire un luogo appropriato per la villeggiatura e per l'istruzione ai ragazzi, la definizione dei due termini “colonia di vacanza” rispettivamente “scuola montana” finisce invero per coincidere. In ogni caso, contrariamente a quanto ritengono le ricorrenti, l'uso quale “scuola montana” anche nell'arco dell'anno scolastico rientra senz'altro nello spirito che informa la funzione della zona (cfr. STA 52.2008.143 citata, consid. 6.2, con riferimento anche al messaggio municipale del 24 gennaio 1980). Considerato che la norma non vieta di occupare la struttura anche nei mesi di maggio, giugno e settembre, non vi è inoltre ragione di limitarne l'uso al periodo (9 mesi) rimanente. Analogamente, in assenza di un chiaro vincolo, non occorre porre barriere all'età dei ragazzi. L'indicazione contenuta nel messaggio municipale, secondo cui l'età dei ragazzi varierà dai sei ai dodici anni, deve essere considerata indicativa, analogamente a quelle che contengono i rapporti di pianificazione (cfr. art. 26 cpv. 2 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, in vigore fino al 31. dicembre 2011; dal 1. gennaio 2012, art. 19 cpv. 3 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; Lst; RL 7.1.1.1.; BU 2011, pag. 525 segg.). D'altra parte, queste indicazioni non sono state neppure riprese dal Governo in sede di approvazione della modifica del piano regolatore (cfr. ris. gov. n. 5041 del 4 settembre 1981, pag. 24, che non le menziona nei punti principali). Di regola, le colonie estive rispettivamente la scuola montana sono organizzate per bambini e ragazzi in età scolastica, che possono avere fino a 14 anni o più, a seconda della scuola e della situazione particolare dell'allievo. In concreto, la fascia d'età risulta comunque sufficientemente delimitata dallo stesso progetto, laddove stabilisce chiaramente che la casa sarà occupata da

ragazzi nei contesti di cui si è detto (colonia rispettivamente scuola montana).

Un'occupazione da parte di gruppi di adulti, maggiorenni, è in ogni caso esclusa. Lo stabile non risulta inoltre sproporzionato: la casa è correttamente dimensionata per accogliere contemporaneamente fino a quasi un'ottantina di persone, ovvero tre classi di ca. 24-25 allievi con i relativi accompagnatori. Dunque, a ben vedere, addirittura meno della metà di quanto prospettato in origine (cfr. citato messaggio, laddove riferisce di una struttura intesa ad accogliere fino a 175-180 persone). Sia le tre aule (da 24 posti ciascuna) previste al 3. piano (per scopi didattici), sia i depositi al livello 0, segnatamente quello per il materiale esterno (170 mq; come potrebbe essere, ad esempio, l'attrezzatura per praticare sport invernali), non presentano alcunché di eccezionale, considerato lo scopo dell'edificio. Anche su questo punto, le sommarie contestazioni delle ricorrenti vanno dunque respinte.

E. 5

Inserimento estetico (art. 7 NAPR)

E. 5.1

Secondo l'art. 7 NAPR, tutte le costruzioni o attrezzature devono essere inserite in modo opportuno nell'aspetto del paesaggio tipico della regione. Le costruzioni o attrezzature, soggiunge la norma, non devono compromettere l'aspetto paesaggistico ed in particolare non alterare i siti pittoreschi e non deturpare i paesaggi pittoreschi conformemente ai disposti della legislazione cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.

E. 5.2

Il primo periodo dell'art. 7 NAPR, secondo cui tutte le costruzioni o attrezzature devono essere inserite in modo opportuno nell'aspetto del paesaggio tipico della regione, mira ad ottenere un effetto favorevole sul quadro del paesaggio ed ha carattere positivo.

Indirettamente, impone che le dimensioni, le altezze e l'ingombro in genere degli edifici pubblici – per i quali non sono previsti specifici parametri – restino contenuti entro limiti che consentano loro di inserirsi armoniosamente nell'ambiente circostante. La formulazione del vincolo estetico in chiave positiva limita pertanto in misura importante il potere di apprezzamento di cui l'autorità comunale deve pur disporre ai fini della concretizzazione dei più disparati interventi edilizi volti a soddisfare i bisogni collettivi. Ne discende, di riflesso, la possibilità effettiva, per le autorità di ricorso, di verificare la legittimità delle valutazioni operate dall'autorità locale, qualora fossero contestate (cfr. STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008, consid. 5.4; RDAT I-2002 n. 15, consid. 4.2).

E. 5.3

Nel caso concreto, in sede di rilascio del permesso, il municipio ha ritenuto che il progetto si inserisce in modo opportuno nell'aspetto del paesaggio tipico della regione. La costruzione è parzialmente incavata nella collina e si armonizza in modo mirabile con l'andamento del terreno. La netta predominanza del rivestimento in pietra naturale ricorda le costruzioni tipiche sparse sul territorio comunale. Soltanto in minima parte le pareti esterne sono in calcestruzzo (...). Dinanzi al Governo, come pure in questa sede, l'esecutivo comunale ha inoltre evidenziato come i progettisti hanno saputo posizionare al meglio la costruzione, sfruttando una depressione della collina e proponendo un edificio a tetto piano, riducendo l'impatto volumetrico sulle adiacenze in modo da armonizzare l'edificio con l'andamento del terreno. Come si evince dai piani, soltanto in minima parte sono previsti muri in cemento armato, mentre che di principio la costruzione verrà coperta con pietra naturale, materiale che si ritrova sovente nelle costruzioni tipiche sparse sul territorio

comunale (cfr. risposta 30.08.2010, pag. 5 seg. e risposta 6.9.2011 pag. 7). Il giudizio dell'autorità di prime cure, confermato dal Governo, è immune da violazioni di diritto e resiste alle critiche delle ricorrenti. Le considerazioni dell'esecutivo comunale trovano riscontro negli atti e si fondano su ragioni oggettive e pertinenti. Lo stabile – ubicato in posizione discosta rispetto alla zona edificabile e con un volume adeguato ai bisogni che intende soddisfare – risulta armoniosamente inserito nel terreno. Aspetto a cui, stando alla relazione tecnica, è stata data particolare attenzione. L'ala ovest e il muro ad est si adeguano alla morfologia del terreno incuneandosi progressivamente nel pendio. Forme, volumi e materiali rispettano gli equilibri delle componenti del paesaggio circostante. Stando ai dati del progetto, la superficie occupata dallo stabile (795 mq), per rapporto alla superficie edificabile del fondo (9'643 mq), è contenuta (i.o. = 8.25%). Neppure la sua altezza è eccessiva: a valle l'edificio sporge tra ca. m 9.00 e 10.95 dal terreno. Poco conta che lo stabile, prevalentemente rivestito in pietra naturale, presenti un ingombro maggiore degli edifici rurali sparsi nelle adiacenze. È in effetti ovvio che una casa di colonia, per sua stessa funzione, non possa presentare il volume di una stalla o di una casa di montagna. Considerato inoltre che l'edificio, a monte, sposterà in misura minima (ca. m 0.60, cfr. piano n. 225.2.11, sezioni A/1 e A/5) dal terreno sistemato, la struttura non sarà nemmeno visibile dalla strada cantonale che risale da Prato Leventina, al di là della collina, così come rilevato dal comune. Una conclusione opposta non può essere dedotta dalla fotografia (doc. E, annessa al ricorso dinnanzi al Governo) relativa all'asserita posizione di un'antenna, prodotta dalle ricorrenti. In ogni caso, la circostanza non sarebbe comunque idonea a negare alla casa di colonia il corretto inserimento nel paesaggio circostante. L'indicazione contenuta nel messaggio municipale del 24 gennaio 1980, non ripresa in modo vincolante dall'art. 52 NAPR, ha infatti valenza indicativa (cfr. anche supra, consid. 4.2).

E. 5.4

Sostanzialmente per gli stessi motivi, l'edificio non disattende gli art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e l'art. 3 cpv. 2 lett. c del regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; RL 9.3.1.1.1) – vigenti al momento in cui il Consiglio di Stato ha emanato la sua decisione –, che vietano di alterare i siti pittoreschi (cfr. su tale concetto: STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009, consid. 2), qual è in concreto il territorio in cui s'inserisce il fondo in questione (cfr. piano delle zone di protezione secondo il RBN, approvato con ris. gov. n. 5041 del 4 settembre 1981; cfr. anche art. 7 secondo periodo NAPR). L'avviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio, il quale, previa consultazione della Commissione del paesaggio, ha ritenuto che il progetto si inserisse correttamente nel paesaggio, sia per l'espressione scelta, sia per il rispetto della morfologia del terreno (cfr. avviso n. 67577, pag. 7, nonché risposta dell'Ufficio delle domande di costruzione al Governo del 6 settembre 2010, ad 7), è immune da violazioni di diritto. Queste stesse considerazioni, peraltro, fanno ritenere il progetto altresì conforme al principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio sancito dall'art. 94 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [Lst, che, unitamente al suo regolamento d'applicazione (RLst; BU 2011, pag. 621 segg., pag. 645), hanno abrogato il DLBN e il RBN (cfr. BU 2011, pag. 542 e 647)].

E. 6

Vincolo per le piste da sci

E. 6.1

Il terreno in oggetto, per un'ampia porzione che comprende anche una parte (nord) della costruzione, è interessato dal vincolo piste da sci (cfr. piano del paesaggio). Secondo l'art. 35 NAPR, i tracciati delle piste segnalate sul piano hanno carattere indicativo. In ogni caso, soggiunge la norma, le piste devono evitare le zone di protezione della natura. In generale sono proibite tutte le modifiche del terreno. Se per la costruzione delle piste sono necessari dei lavori di sistemazione deve essere chiesta preventivamente un'autorizzazione al municipio. In tale caso esiste l'obbligo di rinverdimento immediato (..).

E. 6.2

Le ricorrenti ribadiscono in questa sede che in concreto il progetto disattenderebbe l'art. 35 NAPR. Il divieto di modificare il terreno contenuto nella norma avrebbe valenza generale. Dovrebbe valere non solo per la realizzazione di piste da sci, ma anche per la sistemazione del terreno nell'ambito di lavori di edificazioni o di altro genere. La censura va disattesa. Come si deduce dal titolo a margine, la norma concerne unicamente le piste da sci. I tracciati di queste piste interessano ampie porzioni di territorio situato al di fuori della zona edificabile (cfr. piano del paesaggio). Per realizzarle, salvo eccezioni, sono dunque escluse modifiche del terreno. Al di fuori della zona fabbricabile, infatti, è in generale, di principio, esclusa ogni tipo di costruzione o sistemazione del terreno. Più che a riservare un determinato territorio per la realizzazione di piste da sci, la norma mira dunque a salvaguardare il territorio – segnatamente, situato fuori della zona edificabile – in cui si collocano. Lo si deduce dalla stessa norma che stabilisce infatti come le piste segnalate sul piano abbiano mero valore indicativo e debbano in ogni caso evitare le zone di protezione (cfr. art. 35 primo e secondo periodo NAPR). Da questa norma, come rettamente sostenuto dall'autorità comunale, non risultano dunque restrizioni per la costruzione in oggetto, situata in zona AP-EP.

E. 7

Smaltimento delle acque

E. 7.1

Secondo l'art. 10 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC; RS 814.20) i cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti: dalle zone edificabili (lett. a); da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici (lett. b). Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, soggiunge il cpv. 2, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. In base all'art. 17 LPAC, il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se: a) nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione (art. 11 cpv. 1) o sono sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv. 4); b) fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, procedimenti speciali assicurano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate (art. 13 cpv. 1) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è stato consultato. Al proposito, l'art. 13 cpv. 1 LPAC specifica che, fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti.

E. 7.2

Nel caso concreto, il progetto descrive in modo dettagliato come avverrà lo smaltimento delle acque bianche, attraverso una trincea d'infiltrazione, e delle acque nere. Queste ultime verranno smaltite mediante la costruzione di una fossa biologica a tre camere, con una capacità complessiva di 75 m³ (1.50 m³ /AE per 50 AE, rispettivamente 1.00 m³ /AE per 80 AE, cfr. relazione tecnica luglio 2009 dello studio d'ingegneria _____, ad punto 3); i fanghi verranno vuotati e smaltiti separatamente; le acque luride pretrattate verranno poi convogliate verso una trincea d'infiltrazione (m 16 x 3.70 x 1.80; cfr. ibidem). La possibilità effettiva di evacuare le acque luride mediante trincea d'infiltrazione – previo trattamento in una fossa di decantazione – è stata confermata dallo studio _____, che ha allestito un'apposita relazione (cfr. relazione 13 luglio 2009 annessa alla domanda di costruzione, pag. 2 ad valutazione). In sede di esame della domanda di costruzione, come pure dinnanzi al Governo, i Servizi generali del Dipartimento del territorio – premesso come il terreno in questione si trovasse al di fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche del PGS – hanno in sostanza ritenuto che il suddetto sistema di smaltimento fosse conforme all'art. 17 lett. b LPAc, rispettivamente alle direttiva per l'impiego, la scelta e il dimensionamento d'impianti di depurazione di piccole dimensioni (VSA 1995; cfr. avviso n. 67577, ad preavviso Ufficio della protezione e della depurazione delle acque, pag. 7; risposta 6 settembre 2010 dell'Ufficio delle domande di costruzione). Il Governo, richiamati anche gli atti formanti il piano generale di smaltimento delle acque, ha confermato questa conclusione. A ragione. Certo è innanzi tutto che il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) non prevede per la zona qui controversa la costruzione di una canalizzazione pubblica ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LPAc. Come rilevato dal Governo, dalla relazione tecnica annessa al PGS risulta che nell'allestimento del piano si è optato per una minimizzazione della lunghezza delle tratte (della canalizzazione pubblica), allacciando i mappali edificabili solo laddove non è permessa l'infiltrazione e l'igiene lo richiede, rispettivamente per la posa di collettori acque meteoriche solo dove già ora le acque dei fondi pubblici sono raccolte (cfr. relazione marzo 2005, pag. 9). L'autorità dipartimentale, che ha approvato il PGS il 19 agosto 2005, ha inoltre spiegato che il mapp. 477 è stato trattato come una zona discosta e scarsamente abitata ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LPAc, dove le acque di scarico possono essere trattate con altri sistemi, senza essere convogliate in una stazione centrale di depurazione (cfr. avviso, pag. 7; risposta 6 settembre 2010 dell'Ufficio delle domande di costruzione). Ferme queste premesse, non vi è motivo per scostarsi dalla conclusione – tutelata dal Governo – a cui è pervenuta l'autorità dipartimentale competente, che ha ritenuto che il sistema di evacuazione per le acque luride fosse conforme agli art. 17 lett. b e 13 LPAc. La sua fattibilità è stata espressamente confermata dalla citata relazione geologica (cfr. pag. 2, ad valutazione). Le generiche contestazioni delle ricorrenti sulla pretesa insufficienza del sistema proposto non permettono di giungere a diversa conclusione. Dalla citata relazione risulta che il dimensionamento della trincea d'infiltrazione è basato sulla peggiore permeabilità riscontrata (verificata sul luogo con più prove d'infiltrazione; cfr. pag. 1 e 2, ad dimensionamento). Possibili anomalie del funzionamento del sistema (segnatamente in caso di eventuale malfunzionamento delle vasche di chiarificazione) possono in ogni caso essere evitate mediante controlli ricorrenti presso la fossa biologica di pretrattamento (cfr. ibidem).

E. 8

Aspetti ambientali

E. 8.1

Secondo la strategia a due tempi posta alla base dell'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb stessa (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art.

E. 8.2

Nel caso concreto, al progetto è annessa una valutazione dell'impatto fonico 25 giugno 2009, allestita dallo Studio _____ (di seguito: studio fonico), che ha valutato il rumore causato dal traffico indotto, dagli impianti tecnici e dalle manovre sui posteggi (30 stalli nell'area antistante la colonia) nonché il rumore comportamentale, segnatamente quello generato all'aperto da 80 giovani. Sulla base delle risultanze di questo studio, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso il loro avviso favorevole al progetto, subordinando il rilascio del permesso – per quanto qui interessa – alle seguenti condizioni (avviso cantonale, pag. 4): - il livello sonoro massimo derivante dal funzionamento globale degli impianti tecnici che verranno installati non dovrà superare i valori $Leq = 58$ dB(A) nel periodo diurno (07.00/19.00) e di $Leq = 43$ dB(A) nel periodo notturno (19.00/07.00), rilevati ad un metro di distanza sopra il filo superiore del camino della colonia. Al termine dei lavori, e prima della messa in esercizio degli impianti tecnici, l'istante dovrà incaricare uno studio specializzato ad effettuare delle misurazioni foniche di collaudo che attestino il rispetto dei valori limite d'esposizione fissati dall'OIF. Le misurazioni foniche dovranno essere sottoposte per approvazione all'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR). Senza queste misure ed il relativo benessere dell'UPR gli impianti non potranno funzionare. - le attività ludiche sul piazzale esterno della colonia dovranno essere concentrate tra le ore 9.00 e le ore 22.00, al di fuori di questa fascia oraria non sarà possibile svolgere attività suscettibili di creare rumore esterno [..]. Il Governo, stabilita la correttezza e le conclusioni dello studio fonico prodotto dalla resistente, ha confermato l'avviso dell'autorità dipartimentale, respingendo le censure delle ricorrenti.

E. 8.3

Considerato che il piano regolatore di Dalpe non definisce ancora i gradi di sensibilità applicabili alle singole zone, lo studio fonico parte dal presupposto che le immissioni derivanti dal progetto debbano rispettare i valori di valutazione L_r per il grado di sensibilità (GdS) III, considerato che gli edifici più esposti si trovano all'interno della zona agricola. La conclusione, accreditata dalle istanze inferiori in applicazione dell'art. 44 cpv. 3 OIF, resiste alla critica delle ricorrenti. In base all'art. 43 cpv. 1 lett. c OIF, nella zona agricola è applicabile il GdS III. La presenza di alcuni edifici sparsi all'interno di questa zona non permette una diversa conclusione.

E. 8.4.1

Per gli impianti che generano il cd. rumore quotidiano o del tempo libero (Alltags- und Freizeitlärm) – nel quale rientra anche il rumore comportamentale degli utenti di una casa di colonia come quella in discussione – gli allegati dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) non hanno fissato dei valori limite d'esposizione al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb all'art. 15, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF; Christoph Zäch / Robert Wolf , Kommentar USG, Zurigo 2000, ad art. 15 n. 41). In base all'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino considerevolmente la popolazione. Determinante per la valutazione del rumore è il luogo d'immissione in questione. Per giurisprudenza, gli impianti che non soggiacciono a determinati valori di pianificazione e le cui emissioni si ripercuotono su una zona residenziale con grado di sensibilità II, devono rispettare un livello d'immissione che generi al massimo un disturbo di poca importanza (STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2). Nei comparti dove fa stato il grado di sensibilità III, si può invece tener conto di una minor sensibilità (Urs Walker , Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags und Freizeitlärm, in: URP 2009, pag. 64 e segg., pag. 83). Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente conto della natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere ad una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292 consid. 3.3; 123 II 325 consid. 4d/bb con rinvii; STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2).

E. 8.4.2

In base al principio di prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb, il rumore inutile è inammissibile nella misura in cui limitazioni delle emissioni sono possibili dal profilo del progresso tecnico e dalle condizioni di esercizio e sono economicamente sopportabili. Per giurisprudenza, ciò non significa tuttavia che ogni rumore non necessario in senso stretto debba essere proibito. Ad esempio, il rumore che proviene dai parchi da gioco per bambini, da luoghi di ritrovo per i giovani, da ristoranti aperti non è tecnicamente strettamente necessario, per poter giocare, intrattenersi o consumare in un ristorante. Queste attività tuttavia secondo la generale esperienza di vita comportano dei rumori; vietarli completamente significherebbe proibire le relative attività all'aperto; conseguenza, questa, avulsa dalla realtà, che neppure la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente si prefigge (DTF 123 II 74, consid. 4; STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2 con rinvii). In questi casi, dunque, le emissioni non sono inammissibili poiché potrebbero essere evitate tecnicamente, in senso stretto. Occorre invece procedere ad una ponderazione degli interessi tra il bisogno di quiete (Ruhebedürfnis) della popolazione e l'interesse all'attività che genera rumori (DTF 126 II 300, consid. 4c/cc). In questa valutazione si terrà conto della natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata (cfr. supra , consid. 8.4.1; STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.2 con rinvii).

E. 8.4.3

Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare un'ampia corte all'aperto (ca. 575 mq), delimitata dall'edificio (lati ovest e sud), da un muro perimetrale (alto poco meno di m 3.00;

lato est) e dal pendio a monte dello stabile (fronte nord). Questo cortile sarà a disposizione degli utenti della casa di colonia e sarà a disposizione dei bambini e ragazzi per lo più durante il giorno e nella bella stagione. Lo studio fonico annesso al progetto, orientandosi tra l'altro alla direttiva Cercle Bruit riferita al rumore della clientela di un ristorante all'aperto, a titolo di proposta di confronto intuitiva, ha calcolato il valore d'immissione che potrebbe generare il grido [$L_w = 87 \text{ dB(A)}$] di un bambino, al centro del cortile, in corrispondenza degli edifici più esposti. Da questo calcolo è emerso che per raggiungere un valore di immissione massimo pari a 50 dB(A) durante il giorno (07.00-19.00), in corrispondenza dell'edificio più esposto (part. 566) – situato a circa 80 m di distanza – occorrerebbe contemporaneamente il grido continuo di 68 bambini. Numero che si riduce a 22 bambini, se si considera invece la fascia oraria 19.00-22.00 ed il valore d'immissione massimo di 45 dB(A) , rispettivamente a 7 [fascia oraria: 22.00-7.00; valore d'immissione: 40 dB(A)]. Fondandosi su uno studio relativo alla valutazione del rumore generato su piazze da gioco (studio G. Monay di Losanna), ha inoltre calcolato che – senza tener conto delle costruzioni previste dal progetto, segnatamente del muro perimetrale che attenuerà la propagazione dei rumori – ad una distanza di 80 m, le attività ludiche di 80 bambini e ragazzi, genereranno immissioni foniche corrispondenti a 52 dB(A) (ore 8.00-20.00) rispettivamente 54 dB(A) (ore 20.00-22.00). Tenendo conto di queste risultanze, al fine di contenere le immissioni, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno ritenuto che il progetto potesse essere autorizzato alla condizione che le attività ludiche sul piazzale esterno della colonia dovranno essere concentrate tra le ore 9.00 e le ore 22.00, al di fuori di questa fascia oraria non sarà possibile svolgere attività suscettibili di creare rumore esterno [...] . Condizione, questa, che anche il Governo ha sostanzialmente condiviso e ritenuto sufficiente. Nel risultato, la conclusione merita conferma. Anzi tutto va ricordato che per giurisprudenza, secondo la generale esperienza di vita, il ridere, gridare o strillare dei bambini non è considerato a priori come fastidioso (STF 1A.241/2004 del 7 marzo 2005, consid. 2.5.4; cfr. anche Walker , op. cit., pag. 82) . In concreto, il cortile dove potranno intrattenersi e giocare i piccoli ospiti della casa di colonia è situato in un comprensorio agricolo, formato da prati e campi, nel quale si trovano alcuni edifici sparsi, tra cui quelli delle ricorrenti, utilizzati quale residenza secondaria (cfr. ricorso, pag. 18), ovvero in un comparto con grado di sensibilità III, nel quale ci si può attendere una maggior tolleranza al rumore. Il rumore proveniente dal cortile, come attesta anche lo studio fonico, sarà inoltre attenuato dalle costruzioni e sistemazioni esterne previste. Prevedibilmente, i bambini giocheranno inoltre nel cortile all'aperto – mantenuto a prato verde – per lo più durante il giorno e durante la bella stagione. In ogni caso, con la condizione d'esercizio imposta dall'autorità dipartimentale, non vi saranno immissioni di rilievo nella fascia di pausa notturna (Nachtruhe , dalle 22.00), maggiormente degna di protezione (cfr. Walker , op. cit., pag. 82). Le ipotesi considerate dallo studio, segnatamente quelle riferite al grido contemporaneo e continuo di 68 rispettivamente di 22 bambini, sono comunque meramente teoriche. Ciò premesso, nella ponderazione degli interessi contrapposti, si può senz'altro attribuire un peso accresciuto all'interesse all'attività di svago dei piccoli ospiti della colonia – sita in una zona di PR prevista a tale specifico scopo – piuttosto che al bisogno di quiete delle poche persone che risiedono, per lo più per periodi di tempo limitati, nelle abitazioni situate ad oltre 80 m di distanza, in un comprensorio non soggetto a una protezione dal rumore accresciuta. Le attività ludiche avverranno principalmente all'interno della corte di cui si è detto. L'eventualità che alcuni piccoli ospiti possano correre o giocare anche al di fuori di quest'area, sul vasto terreno che circonda la casa di colonia, non giustifica

l'imposizioni di altre clausole oltre a quelle dettate dai Servizi generali del Dipartimento del territorio.

E. 8.5.1

Il progetto prevede di installare una caldaia monocombustibile, alimentata a pellets (impianto _____) quale impianto centrale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda; l'impianto sarà ubicato al livello seminterrato (livello 0), nel locale tecnico, vicino al deposito pellet ; la canna per lo sbocco dei fumi è prevista a 165 cm dalla superficie del tetto piano (cfr. atti e piani annessi alla domanda di costruzione); sul tetto saranno inoltre disposti alcuni collettori solari (per l'acqua calda), mentre all'ultimo piano (livello 3), tra il refettorio e la cucina, sarà installato un camino da soggiorno, con una canna fumaria al di sopra (+ m 1.65) del tetto (ibidem). Sono inoltre previsti impianti di ventilazione con cappa d'aspirazione per l'estrazione dell'aria viziata della cucina nonché dai servizi all'ultimo piano. Non sono invece previsti impianti frigoriferi o di raffreddamento (cfr. formulario della domanda di costruzione, ad punto 20).

E. 8.5.2

Lo studio fonico annesso al progetto ha indicato come al momento della sua stesura non fossero ancora noti i dati e le ubicazioni definitive degli impianti tecnici, delle griglie di immissione ed espulsione dell'aria (cfr. pag. 5 e 7). Per un'informazione preliminare , lo studio ha dunque determinato le massime immissioni foniche che possono generare gli impianti tecnici della prevista colonia in modo da rispettare i valori di pianificazione per il GdS III ($L_r=60$ dB(A) tra le 07.00 e le 19.00 e $L_r=50$ dB(A) tra e 19.00 e le 07.00) presso gli edifici circostanti (..) . Ciò premesso, la verifica acustica – effettuata introducendo una fonte sonora puntiforme in corrispondenza del camino della colonia (a m 1.00 d'altezza rispetto alla sommità del camino) – ha dunque stabilito che il valore L_r in dB(A) generato dagli impianti tecnici a 20 metri di distanza dalla fonte d'emissione, per causare un superamento dei VP presso le aperture delle abitazioni esistenti, deve essere pari o superiore a circa (..): - $L_r = 71$ dB(A) tra le 07.00 e le ore 19.00, corrispondente a $L_{eq}=58$ dB(A) nell'ipotesi di funzionamento continuo degli impianti e applicando i valori di correzione secondo l'all. 6 OIF (..); - $L_r = 61$ dB(A) tra le 19.00 e le ore 07.00, corrispondente a $L_{eq}=43$ dB(A) nell'ipotesi di funzionamento continuo degli impianti e applicando i valori di correzione secondo l'all. 6 OIF (..) (cfr. studio fonico, pag. 7). Dal canto suo, l'autorità dipartimentale ha semplicemente imposto il rispetto dei predetti valori (cfr. supra , consid. 8.2).

E. 8.5.3

Invece di chiedere all'istante i dati tecnici degli impianti (in realtà) già determinati dal progetto e valutare le immissioni in funzione dell'ubicazione prevista dai piani, l'autorità dipartimentale si è dunque limitata ad avallare un calcolo teorico a ritroso , basato in sostanza sul rispetto dei valori di pianificazione con un valore e un punto teorico (livello sonoro massimo derivante dal funzionamento globale degli impianti tecnici che verranno installati [$L_{eq} = 58$ dB(A) nel periodo diurno (07.00/19.00) e di $L_{eq} = 43$ dB(A) nel periodo notturno (19.00/07.00)] (..) rilevati ad un metro di distanza sopra il filo superiore del camino della colonia) difficile da seguire e da applicare se solo si considera che gli impianti presentano diverse caratteristiche e ubicazioni (canne d'espulsione) con distanze superiori a 30 m l'uno dall'altro. Modo di procedere, questo, che è stato a torto avallato dal Governo. La conformità di un impianto con le norme ambientali deve infatti sempre essere valutata

concretamente.

E. 8.5.4

Dando seguito alle richieste di questo Tribunale, dopo un primo complemento, il 2 maggio 2011 la ricorrente ha trasmesso un aggiornamento dello studio fonico (aggiornamento del 26 marzo 2012) che – sulla base di una documentazione tecnica degli impianti – ha determinato le emissioni foniche degli impianti tecnici, concretamente definiti dal progetto (tipo, ubicazione, tempi di funzionamento; cfr. aggiornamento citato, pag. 5 seg. e allegati). Da questo referto risulta che il livello di valutazione (L_r) delle immissioni foniche generate dal funzionamento degli impianti, unitamente a quelle dei movimenti veicolari sull'area di parcheggio, rispetta abbondantemente i valori di pianificazione di riferimento [60 dB(A) di giorno, 50 dB(A) di notte]. Ciò vale sia verso l'edificio maggiormente esposto (part. 480-481), sia, in particolare, verso gli edifici delle ricorrenti (part. 482 e 568: 28.5 dB(A) di giorno, 30.4 dB(A) rispettivamente 30.5 dB(A) di notte). Il calcolo ha in particolare tenuto conto del livello di potenza sonora (L_w) di ogni impianto (in corrispondenza della relativa bocca d'espulsione) e dei provvedimenti di prevenzione (silenziatori, cfr. caldaia a pellets e ventilazione della cucina) per attenuare il rumore alla fonte (cfr. aggiornamento citato, pag. 5 seg.). Della correttezza di questi dati, confermati anche dall'autorità dipartimentale, non vi è motivo di dubitare. Neppure le insorgenti sollevano del resto obiezioni. 9. Da respingere sono infine le generiche censure mosse dalle ricorrenti relative alla protezione dell'aria. Le condizioni imposte dall'autorità dipartimentale sono state stabilite con riferimento agli impianti specificatamente previsti; le insorgenti non spiegano per quale motivo non sarebbero sufficienti. I comignoli progettati, alti m 1.65, rispettano inoltre le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti dell'Ufficio federale dell'ambiente, imposta a titolo di condizione della licenza. Pure destituite di fondamento sono le sommarie censure relative alle vibrazioni. Le condizioni dettate dall'autorità dipartimentale per la fase di cantiere non appaiono criticabili. Né si vede con quale prognosi dovrebbero essere maggiormente concretizzate. Analoga conclusione vale per quanto attiene le misure a favore degli invalidi motulesi, che le ricorrenti contestano senza sostanziare le loro censure. 10. Da respingere è infine il generico invito formulato dalle ricorrenti in sede di osservazioni 30 maggio 2012, di valutare il progetto anche alla luce della recente votazione con cui è stata accolta l'iniziativa popolare “Basta con la costruzione sfrenata dei abitazione secondarie!” che limita la quota di abitazioni secondarie al 20% rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune (cfr. art. 75 b Cost.). Non si vede peraltro come la controversa casa di colonia possa anche solo ricadere nel campo di applicazione di tale disposto.

E. 11

cpv. 3 LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr. RDAT II-1998 n. 54 consid. 3.1. con rinvii). Gli effetti sono valutati singolarmente,

globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb; per le considerazioni che precedono, cfr. STA 52.2008.143 del 6 agosto 2008).

E. 11.1

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dunque respinto.

E. 11.2

La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti, secondo soccombenza (art. 28 LPamm), le quali rifonderanno inoltre un adeguato importo a titolo di ripetibili all'CO 2 e al comune, entrambi patrocinati da un legale (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico di RI 1 e RI 2, in solido. Le ricorrenti rifonderanno inoltre un identico importo sia aCO 2 sia al comune, a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.